

Traduzione di cortesia:

Tirana, 10 settembre 2026

S.E. Sig. Edi RAMA
Primo Ministro, Consiglio dei Ministri

Sig.ra Delina IBRAHIMAJ
Ministra dell'Economia e dell'Innovazione

Sig. Petrit MALAJ
Ministro delle Finanze

Per conoscenza:
Delegazione dell'Unione Europea in Albania
Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Albania
Ambasciata Britannica a Tirana

POSIZIONE CONGIUNTA

delle organizzazioni della comunità imprenditoriale in Albania sul Disegno di legge «Sulla Camera Economica Nazionale»

Egregi Signori,

le organizzazioni della comunità imprenditoriale in Albania riconoscono l'importanza di un dialogo istituzionale strutturato tra il mondo delle imprese e le istituzioni pubbliche, nonché di ogni iniziativa volta a migliorare la rappresentanza, i servizi e il sostegno alle imprese. In tale spirito, abbiamo esaminato la versione riformulata del Disegno di legge «Sulla Camera Economica Nazionale», pubblicata per la consultazione pubblica il 14 agosto 2026, nonché la relativa relazione illustrativa.

Nonostante la revisione del testo e le modifiche recepite nell'ultima versione del Disegno di legge, riteniamo che le principali criticità sollevate dalla comunità imprenditoriale rimangano tuttora attuali. In particolare, continuano a richiedere un adeguato approfondimento alcune questioni fondamentali relative al modello di adesione obbligatoria, al contenuto e al valore concreto dei servizi che saranno offerti alle imprese, nonché alla necessità di un'analisi completa e adeguatamente motivata che giustifichi la necessità e la proporzionalità della riforma proposta.

1. Adesione obbligatoria e libertà d'impresa e di associazione

Il Disegno di legge continua a prevedere che ogni soggetto commerciale con status attivo nel Registro delle Imprese diventi membro della Camera Economica Nazionale ipso lege. Le eccezioni previste dall'articolo 11 riguardano principalmente categorie di soggetti che, per la natura della loro attività, sono già soggetti all'obbligo di registrazione o di adesione a camere o organizzazioni professionali istituite da leggi speciali. Tali eccezioni non modificano pertanto il principio

fondamentale sul quale si basa il sistema proposto: l'adesione obbligatoria alla Camera Economica Nazionale per i soggetti commerciali rientranti nell'ambito di applicazione della legge.

Riteniamo che tale modello debba essere riesaminato sotto il profilo della libertà di iniziativa economica e della libertà di associazione. La rappresentanza delle imprese funziona efficacemente quando si fonda sulla fiducia, sulla libera scelta e sul valore che l'organizzazione interessata offre ai propri associati. Ogni impresa deve essere libera di decidere se aderire a una camera d'affari e, in caso affermativo, da quale organizzazione desidera essere rappresentata, in funzione dei propri interessi, del settore, del profilo e delle proprie esigenze.

L'esistenza di organizzazioni imprenditoriali volontarie, comprese le camere bilaterali e multilaterali, le associazioni settoriali, le organizzazioni degli investitori e le altre organizzazioni rappresentative, costituisce parte integrante del pluralismo della rappresentanza imprenditoriale. Tali organizzazioni sono state costituite sulla base dell'adesione volontaria e la loro legittimazione deriva dalla scelta degli stessi associati.

Per tale ragione, l'istituzione per legge di una struttura nazionale ad adesione automatica non deve sostituire, indebolire o condizionare il ruolo di tali organizzazioni, pregiudicare l'autonomia delle organizzazioni esistenti o limitare la costituzione e il funzionamento di nuove organizzazioni volontarie. Analogamente, l'adesione prevista per legge non può attribuire alla Camera Economica Nazionale un monopolio o uno status privilegiato nella rappresentanza delle imprese e nel dialogo con le istituzioni.

Lo Stato può istituire per legge un ente e delegargli funzioni pubbliche; il mandato di rappresentare le imprese può essere conferito soltanto dalle imprese stesse.

2. Servizi agli associati e rapporto tra obbligo finanziario, beneficio concreto e libertà di scelta nell'utilizzo dei servizi

La versione riveduta del Disegno di legge attribuisce alla Camera Economica Nazionale una gamma più ampia di funzioni e servizi, tra cui consulenza alle imprese, formazione, indagini e analisi, assistenza nelle procedure di registrazione, certificati di origine, Carnet ATA/TIR, sostegno all'integrazione europea delle imprese, promozione delle esportazioni e degli investimenti, nonché altre funzioni pubbliche delegate.

Tale ampliamento rappresenta un elemento che merita di essere preso in considerazione. Tuttavia, la definizione dei servizi e della controprestazione collegata alla quota non risolve, di per sé, la questione di principio dell'adesione obbligatoria. Un obbligo finanziario non dovrebbe costituire un meccanismo per finanziare obbligatoriamente una struttura rappresentativa che l'impresa non ha scelto.

La questione assume particolare rilevanza in quanto il Disegno di legge collega espressamente la quota annuale di registrazione alla fruizione dei servizi e delle funzioni pubbliche delegate. Per garantire proporzionalità, trasparenza e un effettivo rapporto tra valore e contributo, la legge dovrebbe stabilire chiaramente quali servizi di base siano inclusi nella quota annuale e garantiti a tutti gli associati, indipendentemente dalla loro dimensione, settore o ubicazione geografica.

A tal fine, raccomandiamo che il Disegno di legge contenga, o preveda espressamente, un elenco minimo dei servizi di base garantiti, specificando per ciascun servizio almeno la natura dello stesso,

la categoria dei beneficiari, la sua inclusione o meno nella quota annuale, lo standard minimo di erogazione e le modalità di accesso.

In tale contesto, suggeriamo inoltre di chiarire il rapporto tra la quota annuale di registrazione, le tariffe specifiche applicate ai singoli servizi e il finanziamento pubblico delle funzioni delegate, al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità per le imprese.

Per ragioni di chiarezza e certezza giuridica, suggeriamo altresì di chiarire il rapporto tra l'adesione ipso lege ai sensi dell'articolo 11 e la registrazione presso la Camera Economica Nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonché la natura della «quota annuale di registrazione» collegata a quest'ultima.

Inoltre, considerato che il mancato pagamento della quota annuale di registrazione è qualificato come illecito amministrativo, suggeriamo che il regime di responsabilità e gli elementi essenziali della relativa sanzione siano definiti chiaramente all'interno dello stesso quadro legislativo, a tutela della certezza giuridica e della prevedibilità per i soggetti interessati.

In caso contrario, vi è il rischio che la quota associativa venga percepita come un mero obbligo formale e non come il corrispettivo di un pacchetto identificabile di servizi, indebolendo così la legittimità e la stessa funzionalità della nuova struttura.

3. Necessità di un'analisi completa del sistema esistente e di una riforma basata su evidenze

La relazione illustrativa della versione riformulata individua tra le criticità la «frammentazione del sistema camerale esistente», l'assenza di una struttura centralizzata di coordinamento a livello nazionale e la necessità di rafforzare le capacità istituzionali.

Una modifica così radicale del modello di rappresentanza delle imprese non dovrebbe fondarsi sulla presunzione che il sistema esistente sia inadeguato. La necessità dell'intervento e, in particolare, dei suoi elementi obbligatori deve essere dimostrata sulla base di dati, delle reali esigenze delle imprese e delle alternative analizzate.

Tale aspetto assume particolare rilevanza anche perché il Disegno di legge collega espressamente la quota annuale di registrazione alla fruizione di servizi e funzioni pubbliche delegate. Per garantire proporzionalità, trasparenza e un rapporto effettivo tra il contributo versato e il valore ricevuto, la legge deve indicare chiaramente quali servizi di base siano compresi nella quota annuale, quali siano garantiti alle imprese e quali vengano richiesti e fruiti sulla base della libera scelta dell'impresa stessa.

La previsione di un servizio non può, di per sé, essere utilizzata per giustificare l'obbligo per ogni impresa di usufruirne e finanziarlo, indipendentemente dalla sua effettiva necessità o volontà di utilizzarlo.

In tale contesto, riteniamo indispensabile realizzare e pubblicare un'analisi completa dell'attuale sistema camerale e di rappresentanza delle imprese, che valuti la performance e i servizi delle strutture esistenti, il loro livello di utilizzo da parte delle imprese, le criticità concretamente riscontrate e le relative cause, nonché le reali esigenze delle imprese in funzione della dimensione, del settore e del territorio.

L'analisi dovrebbe inoltre esaminare le possibili alternative alla riforma, compreso il miglioramento del modello esistente senza introdurre l'adesione obbligatoria, i costi di istituzione e funzionamento del nuovo sistema, le fonti di finanziamento, il rapporto costi-benefici per le imprese e l'impatto del modello proposto sulle organizzazioni volontarie esistenti e sul pluralismo della rappresentanza.

In assenza di tale analisi, non può essere dato per scontato che la «frammentazione» evidenziata nella relazione costituisca un problema che richieda necessariamente una centralizzazione istituzionale, un'adesione obbligatoria e un finanziamento obbligatorio da parte delle imprese. Deve essere dimostrato che gli obiettivi perseguiti non possano essere raggiunti attraverso misure meno restrittive e maggiormente proporzionate.

Analogamente, la valutazione finanziaria dovrebbe coprire l'intero periodo di sostegno pubblico previsto dal Disegno di legge. La relazione fa riferimento a un costo preliminare di circa 15,4 milioni di lek per un periodo transitorio di un anno, mentre il Disegno di legge prevede un sostegno a carico del bilancio dello Stato fino a due anni.

Prima che il finanziamento della struttura venga trasferito alle imprese attraverso una quota obbligatoria, deve essere chiaro quale sia il costo effettivo del nuovo sistema, che cosa saranno chiamate a finanziare le imprese e quale valore concreto riceveranno in cambio.

4. Coerenza con il processo di integrazione europea e necessità di una più solida giustificazione della riforma

L'Albania si trova in una fase particolarmente intensa del processo di integrazione nell'Unione Europea, nell'ambito del quale una parte significativa delle riforme legislative e istituzionali riguarda l'allineamento della normativa, il rafforzamento dell'economia di mercato, della competitività e delle istituzioni a sostegno dell'impresa.

La relazione illustrativa chiarisce espressamente che il presente Disegno di legge non mira all'allineamento diretto con uno specifico atto dell'*acquis communautaire* e non costituisce una misura di recepimento. Tale circostanza, di per sé, non rende ingiustificata una riforma nazionale.

Tuttavia, proprio perché la modifica proposta non deriva da uno specifico obbligo dell'*acquis* e comporta una profonda riorganizzazione del sistema di rappresentanza delle imprese, diventa ancora più importante fornire una giustificazione completa, basata su evidenze e sull'analisi delle possibili alternative.

In tale contesto, la relazione dovrebbe chiarire maggiormente quali obiettivi concreti del processo di integrazione e dello sviluppo dell'economia di mercato siano sostenuti dal modello proposto; perché tali obiettivi richiedano specificamente un ente pubblico con adesione *ipso lege*; quali modelli alternativi siano stati presi in esame; e come sia stata valutata la proporzionalità dell'intervento rispetto alla libertà d'impresa e alla libertà di associazione.

Un riferimento generale ai principi dell'economia di mercato, del dialogo istituzionale e dell'integrazione europea non dovrebbe sostituire l'analisi concreta che legittima la scelta del modello istituzionale. Per una riforma di tale rilevanza, il rapporto tra il problema individuato, la soluzione proposta e il risultato atteso deve essere chiaro, misurabile e verificabile.

5. Prevenzione delle sovrapposizioni istituzionali e chiara definizione delle funzioni pubbliche delegate

Un'ulteriore questione che richiede attenzione riguarda la chiara delimitazione tra le funzioni e i servizi attribuiti alla Camera Economica Nazionale e le competenze attualmente esercitate dalle istituzioni pubbliche.

Il Disegno di legge attribuisce alla Camera una serie di funzioni e servizi pubblici delegati e prevede la sua interazione con il Centro Nazionale delle Imprese, anche nell'ambito dei processi relativi alla registrazione e alla gestione dei dati delle imprese.

In tale contesto, è importante che la ripartizione delle competenze sia definita chiaramente, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali, procedure parallele o la creazione di ulteriori oneri amministrativi per le imprese.

Il Disegno di legge prevede già un elenco di funzioni pubbliche delegate e meccanismi di interazione con il Centro Nazionale delle Imprese. Tuttavia, per ogni funzione delegata dovrebbero risultare chiaramente definiti la base giuridica, la ripartizione delle responsabilità, l'istituzione responsabile in ultima istanza, lo standard del servizio, il meccanismo di ricorso e le modalità di finanziamento.

La delega di funzioni pubbliche dovrebbe avere come obiettivo la semplificazione del rapporto tra imprese e pubblica amministrazione e non la creazione di un nuovo livello di intermediazione istituzionale.

In particolare, suggeriamo di chiarire ulteriormente la ripartizione dei ruoli tra la Camera Economica Nazionale e il Centro Nazionale delle Imprese nei processi relativi alla registrazione, classificazione e gestione dei dati delle imprese, individuando chiaramente l'istituzione titolare del potere decisionale e della responsabilità finale, al fine di evitare procedure parallele o ulteriori obblighi per le imprese.

Ai fini della certezza giuridica, suggeriamo inoltre di armonizzare l'articolo 8, che prevede la possibilità di delegare competenze pubbliche anche mediante accordi, con l'articolo 9, che fa espressamente riferimento alla delega mediante legge. In particolare, per le funzioni che comportano l'esercizio di pubblici poteri, la base, i limiti e le relative responsabilità dovrebbero risultare chiaramente dal quadro legislativo.

Nello stesso spirito, sarebbe opportuno distinguere chiaramente le funzioni rappresentative e di autoregolamentazione della Camera Economica Nazionale dalle funzioni amministrative pubbliche delegate, compresi i regimi di vigilanza, responsabilità e finanziamento applicabili a ciascuna categoria.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, pur riconoscendo la necessità di garantire un passaggio ordinato verso il nuovo sistema, suggeriamo che le limitazioni all'attività delle camere esistenti e i casi soggetti alla preventiva approvazione della Commissione Tecnica Provvisoria siano definiti e applicati esclusivamente nella misura necessaria alla gestione della fase transitoria, senza ostacolare il normale svolgimento delle loro attività fino alla scadenza dei mandati in corso.

Conclusioni e raccomandazioni

Pur riconoscendo le modifiche e i miglioramenti introdotti nella versione di agosto 2026, le organizzazioni della comunità imprenditoriale ritengono che le questioni fondamentali sollevate nella precedente posizione congiunta non siano state pienamente risolte. In particolare, il modello di adesione obbligatoria rimane l'elemento principale che richiede una revisione.

Raccomandiamo che il processo di consultazione venga utilizzato per riesaminare il modello nel suo complesso, al fine di garantire:

- l'effettiva libertà delle imprese di scegliere le modalità e l'organizzazione attraverso cui desiderano essere rappresentate;
- la tutela dell'autonomia e del pluralismo delle organizzazioni imprenditoriali volontarie esistenti e future;
- un elenco concreto e garantito dei servizi di base finanziati attraverso la quota annuale;
- un'analisi completa e pubblica del sistema attuale, delle alternative alla riforma e dell'impatto economico e istituzionale del modello proposto;
- una motivazione più chiara della coerenza della riforma con gli obiettivi dell'integrazione europea e con i principi dell'economia di mercato, della libertà d'impresa, della proporzionalità e della libertà di associazione;
- una chiara ripartizione delle funzioni delegate e la prevenzione delle sovrapposizioni con le istituzioni pubbliche esistenti.

La consultazione con la comunità imprenditoriale deve servire a definire il modello della riforma e non soltanto a perfezionare tecnicamente un modello già predeterminato.

Restiamo impegnati in un dialogo costruttivo e a disposizione per contribuire ulteriormente al miglioramento del Disegno di legge.

Organizzazioni firmatarie della posizione congiunta:

1. Camera di Commercio Americana (AMCHAM)
2. Camera di Commercio Tedesca in Albania (DIHA)
3. Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA)
4. Camera di Commercio Britannica (BCCA)
5. Camera di Commercio Svizzera-Albania (SWISSA)
6. Confindustria Albania – Associazione degli Industriali Italiani in Albania
7. Associazione degli Investitori Esteri in Albania (FIAA)
8. Associazione Albanese delle Banche (AAB)
9. Associazione delle Imprese Greche in Albania (HBAA)
10. Associazione Albanese delle Energie Rinnovabili (AREA)
11. Associazione «Unione Commerciale dell'Albania» (BTSH)
12. Associazione Albanese delle Tecnologie dell'Informazione (AITA)
13. Associazione degli Assicuratori dell'Albania
14. Associazione degli Assicuratori Vita, Pensioni e Fondi di Investimento (SH.SJ.P.FI)
15. Camera di Commercio e Industria Albania-Giappone (AJCCI)
16. Associazione Albanese del Commercio Elettronico (AECA)
17. Camera di Commercio e Industria Francia-Albania (CCIFA)